

fissato secondo i criteri di cui all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2179/83 del Consiglio⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2687/84⁽²⁾; che per evitare la produzione di acquavite di qualità mediocre e in mancanza di disposizioni comunitarie in materia, è necessario disporre che le acquaviti prodotte devono essere conformi alle disposizioni nazionali in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È decisa, per la campagna 1987/88, la distillazione di cui all'articolo 39, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87.

2. Il quantitativo totale di vino da tavola da distillare è fissato a 34 142 000 hl.

3. I quantitativi da distillare nelle regioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 854/86 sono i seguenti:

- regione 1: 0 hl,
- regione 2: 0 hl,
- regione 3: 8 744 000 hl,
- regione 4: 14 712 000 hl,
- regione 5: 71 000 hl,
- regione 6: 10 615 000 hl.

Per quanto riguarda la regione 5, dal quantitativo suddetto è detratto il quantitativo che, in tale regione, forma oggetto della distillazione preventiva di cui al regolamento (CEE) n. 2757/87 della Commissione⁽³⁾.

4. La regione 6 di cui al paragrafo 3 è suddivisa in due parti che comprendono i seguenti territori:

- parte A: le regioni delle Asturie, Baleari, Cantabria, Galizia e le provincie di Guipúzcoa e Vizcaya,
- parte B: il territorio della regione 6 non compreso nella parte A.

I quantitativi da distillare nelle parti succitate della regione 6 sono i seguenti:

- parte A: 0 hl,
- parte B: 10 615 000 hl.

Articolo 2

Per la distillazione prevista dall'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87, i produttori possono conferire vino da tavola a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento. I quantitativi conferiti sono dedotti dal quantitativo corrispondente al loro obbligo. I quantitativi di vino da tavola consegnati per la distillazione in eccesso

rispetto al quantitativo obbligatorio del produttore non beneficiano dell'aiuto previsto dall'articolo 4. I prodotti ottenuti dalla distillazione di detti quantitativi non possono essere consegnati all'organismo di intervento.

Articolo 3

Fatta salva l'applicazione dell'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 822/87 il prezzo d'acquisto dei vini da tavola da conferire alla distillazione obbligatoria è fissato a:

- 1,36 ECU per % vol di alcole e per ettolitro, per i vini da tavola bianchi del tipo A I,
- 1,47 ECU per % vol di alcole e per ettolitro, per i vini da tavola rossi del tipo R I o R II.

Tali prezzi sono, rispettivamente, 1,00 e 1,08 ECU per % vol di alcole e per ettolitro per i vini ottenuti a base di uve prodotte in Spagna.

Articolo 4

L'importo dell'aiuto di cui il distillatore può beneficiare è fissato come segue, rispetto ai prezzi di cui all'articolo 3:

a) se il prodotto della distillazione risponde alla definizione di alcole neutro che figura nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2179/83:

- 0,85 e 0,49 ECU per % vol di alcole e per ettolitro qualora il prodotto sia stato ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A I,
- 0,96 e 0,57 ECU per % vol di alcole e per ettolitro qualora il prodotto sia stato ottenuto da vini da tavola rossi del tipo R I o R II;

b) se il prodotto della distillazione è un'acquavite di vino rispondente alle caratteristiche qualitative previste dalle disposizioni nazionali in vigore:

- 0,74 e 0,38 ECU per % vol di alcole e per ettolitro qualora il prodotto sia stato ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A I,
- 0,85 e 0,46 ECU per % vol di alcole e per ettolitro qualora il prodotto sia stato ottenuto da vini da tavola rossi del tipo R I o R II;

c) se il prodotto della distillazione è un alcole greggio avente un titolo alcolometrico di almeno 52 % vol:

- 0,74 e 0,38 ECU per % vol di alcole e per ettolitro qualora il prodotto sia stato ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A I,
- 0,85 e 0,46 ECU per % vol di alcole e per ettolitro qualora il prodotto sia stato ottenuto da vini da tavola rosso del tipo R I o R II.

Articolo 5

1. Il prezzo che l'organismo di intervento deve pagare al distillatore per il prodotto consegnato in conformità dell'articolo 39, paragrafo 7, primo comma, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 822/87, è fissato come segue, rispetto ai prezzi di cui all'articolo 3:

⁽¹⁾ GU n. L 212 del 3. 8. 1983, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 255 del 25. 9. 1984, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 268 del 14. 9. 1987, pag. 10.